

Codice A1419A

D.D. 11 febbraio 2022, n. 217

**D Lgs. 117/2017-LR 38/1994 - Diniego di Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Alessandria - dell'Associazione "Unione Nazionale Arma Carabinieri Volontariato e Protezione Civile ODV"- C.F. 96060960067, con sede legale nel Comune di Castellazzo Bormida (Al).**



**ATTO DD 217/A1419A/2022**

**DEL 11/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** D Lgs. 117/2017-LR 38/1994 - Diniego di Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Alessandria – dell’Associazione “Unione Nazionale Arma Carabinieri Volontariato e Protezione Civile ODV”- C.F. 96060960067, con sede legale nel Comune di Castellazzo Bormida (Al).

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonche' dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale e' stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Visto il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Verificato che con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26.10.2021 si prevede che il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni avvenga dal 23 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 e che, con le stesse modalità vengano comunicati in via telematica al RUNTS i dati delle ODV e delle APS aventi procedimenti di iscrizione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021 (combinato disposto del DM n. 506 del 26.10.2021 e dell’art. 31 comma 2 del DM n. 106 del 2020), in caso di esito favorevole degli stessi, sulla base dell’istruttoria effettuata ai sensi della normativa regionale previgente;

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata all’Ufficio decentrato di Alessandria dal Presidente e Legale Rappresentante dell’ Associazione “Unione Nazionale Arma Carabinieri Volontariato e Protezione Civile ODV”, C.F. 96060960067, con sede legale nel Comune di Castellazzo Bormida (AI), ns. prot.n. 33865/A1419A del 28/9/2021;

Vista la nostra nota prot. 34963/ A1419A del 5/10/2021, con la quale sono state sollevate criticità nei contenuti dello Statuto dell’Associazione e nella documentazione fornita per l’iscrizione, dalla quale non risultano le autorizzazioni dell’Arma dei Carabinieri in merito all’utilizzo della denominazione “Unione nazionale Arma dei Carabinieri” e dello stendardo, ed è stata richiesta un’integrazione documentale per perfezionare l’iscrizione;

Verificato che l’Associazione ha ricevuto la suddetta nota inviata tramite posta certificata consegnata nella casella di destinazione dell’Associazione il giorno 5/10/2021, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna agli atti del Settore competente;

Considerato altresì che l’Associazione non ha provveduto a fornire la documentazione richiesta con la nostra nota entro il termine di 30 giorni e più precisamente entro il giorno 4/11/2021;

Dato atto che è stato inviato all’Associazione il preavviso di diniego, ns. prot. 3723/2022 del 31/01/2022, trasmesso via posta certificata consegnata nella casella di destinazione dell’Associazione il giorno 31/01/2022, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna agli atti del Settore competente;

Considerato che l’Associazione non ha provveduto a fornire entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota e più precisamente entro il giorno 10/2/2022, alcuna integrazione richiesta diretta a suffragare l’iscrizione dell’Associazione al Registro Regionale;

Vista la documentazione agli atti allegata all’istanza di iscrizione dell’Associazione in oggetto ed in particolare:

- verbale di costituzione della sede territoriale dell’Associazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Alessandria in data 21/6/2019 al n. 1095 serie 3;
- statuto nazionale dell’Associazione a cui la sede di Castellazzo Bormida fa riferimento, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bari in data 12/6/2020 al n. 3362 serie 3;
- istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia dell’ultimo rendiconto economico approvato dall’Assemblea dei soci;
- relazione delle attività dell’Associazione;
- copia del libro soci e del Registro Volontari;
- documento di identità del Legale rappresentante dell’Associazione;

Considerato che l'Associazione di cui sopra non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in particolare per i seguenti aspetti riferiti allo statuto:

- all'articolo 3 si fa ancora riferimento alla legge 266/1991 superata con il D.Lgs. 117/2017;
- nell'elencazione delle attività dell'Associazione vengono citate tutte le lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 in contrasto con la norma che impone la scelta solo di alcune, come evidenziato nella nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3650 del 12/4/2019 in cui si legge “L'individuazione di una o più attività di interesse generale non potrà esplicitarsi nell'inserimento pedissequo nello Statuto di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l'oggetto sociale;
- all'art 6 sono previste alcune categorie di soci, nello specifico quelli definiti “d'onore”, “benemeriti” e “soci junior” che non hanno gli stessi diritti di tutti i soci, venendo meno al principio di democraticità che deve caratterizzare gli Enti di tipo associativo.

Considerato, inoltre, che nella documentazione fornita per l'iscrizione non risultano le autorizzazioni dell'Arma dei Carabinieri in merito all'utilizzo della denominazione “Unione nazionale Arma dei Carabinieri” e dello stendardo;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di Volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Precisato che il presente provvedimento non è stato adottato entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994 a causa dell'elevato carico di lavoro dell'ufficio competente, impegnato nella fase di migrazione dei dati delle associazioni iscritte nei registri regionali presso il Registro nazionale del terzo Settore;

Preso atto del mancato invio da parte dell'Associazione dei documenti richiesti e ritenuto pertanto di non poter procedere all'iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità”, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto cio' premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

**DETERMINA**

- di non iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Alessandria, per le motivazioni individuate in premessa, l' Associazione "Unione Nazionale Arma Carabinieri Volontariato e Protezione Civile ODV"- C.F. 96060960067 con sede legale nel Comune di Castellazzo Bormida (Al);

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio